

Foto minori nel web, la distrazione del Miur

Gianfranco Scialpi

23-08-2018

Foto minori sul web, un post ministeriale contraddice le indicazioni di alcuni esperti. Mi auguro che le decisioni dei DPO, riescano a coniugare la prudenza con l'esigenza di documentare le attività di un Istituto.

Foto minori sul web, la foto contraddittoria del Miur

Sul sito del Miur è comparso un post " Terremoto, via libera al potenziamento dell'organico delle scuole nelle aree colpite" E fin qui nulla di strano. Colpisce la foto dove sono ripresi il Ministro e tre minori in primo piano Questa contraddice l'indicazione di alcuni autorevoli esperti come A. Armone che basandosi sul Decreto 196/2003 articolo 19 comma 2 ("La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento") sostiene la tesi che l'istituzione non è obbligata a pubblicare immagini o video sul sito web istituzionale. In altri termini: se non è obbligatorio, perché rischiare?

Una tesi, spesso contraddetta

Personalmente non condivido la posizione. Se fosse universalmente condivisa la tesi, non si comprendono interventi come il "Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole), che il Gruppo di lavoro Articolo 29 (Gruppo dei Garanti europei) per la protezione dei dati ha adottato l'11 febbraio 2009" Cap. 2 "Vita scolastica" lettera e. Si legge "Spesso le scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. Si deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le finalità perseguite . I minori e i loro rappresentanti devono essere informati della pubblicazione (il grassetto è del sottoscritto). Se la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o del minore, se è già maturo).

Un altro contributo che sostiene la tesi della pubblicazione, dietro consenso del genitore, è di M. Monteleone

Un augurio, una speranza

Questa è la situazione. A breve avremo il responso, attraverso le prescrizioni dei diversi DPO (responsabile del trattamento dei dati personali) nominati dalle singole scuole o da reti.

Mi augurio che prevalga la soluzione che coniughi la dovuta prudenza con le esigenze di documentazione delle attività. Del resto è richiesto anche dal Miur. Penso ai Pon e soprattutto a quello relativo alla "Creatività e cittadinanza digitale", caratterizzato richiesta (non opzionale) di inserire un modulo sul cyberbullismo che richiederà "corti" realizzati e dai ragazzi-attori.

Caratteristiche della liberatoria

Quali caratteristiche deve avere la liberatoria, attraverso la quale si ottiene da entrambi i genitori (in caso di un minore) il consenso al trattamento del dato personale?

Innanzitutto deve caratterizzarsi per la "prudenza e cautela", criteri espressi dal Garante della Privacy nel documento "La scuola a prova di privacy" (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro (Dark Web/Dark Net...) e della maggiore facilità a condividere il materiale. La richiesta di consenso deve essere comprensibile, semplice, chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di "documentare le attività formative" (criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione...), il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di "area riservata" con password, come indicato dal documento del gruppo dei garanti europei o la pagina social in modalità di gruppo chiuso) e la scadenza temporale per il loro trattamento.

A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo "si perde" nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un'attività o un progetto e non "il bel visetto" dell'alunno/studente in primo piano.